

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di mobilità transeuropea per studi universitari «Tempus»

COM(90) 16 def./2

(Presentata dalla Commissione il 24 gennaio 1990)

(90/C 85/18)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale:

considerando che il Consiglio europeo, riunito a Strasburgo l'8 e 9 dicembre 1989, ha invitato il Consiglio ad adottare, su proposta della Commissione, misure intese a consentire la partecipazione dei paesi dell'Europa centro-orientale a programmi comunitari in materia di istruzione analoghi a quelli esistenti;

considerando che il Consiglio ha adottato programmi comunitari nel campo della formazione che prevedono, tra l'altro, la cooperazione interuniversitaria e tra università e imprese, nonché misure per incrementare la mobilità degli studenti, del docenti e del personale del settore universitario ed industriale;

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3906/89 ⁽¹⁾ relativo all'aiuto economico alla Polonia ed all'Ungheria e che è opportuno avvalersi del comitato istituito da tale regolamento;

considerando che per venire immediatamente incontro alle esigenze di formazione dei paesi dell'Europa centro-orientale, a cominciare dalla Polonia e dall'Ungheria, la formazione è stata riconosciuta come uno dei campi prioritari di cooperazione, in particolare perché fornisce opportunità di mobilità e scambio con gli Stati membri della Comunità;

considerando che l'esperienza e le conoscenze acquisite dalla Comunità, soprattutto nel settore della collaborazione interuniversitaria e degli scambi di studenti, nonché della cooperazione tra università ed imprese, deve servire da base per l'istituzione di un programma parallelo inteso a sviluppare la cooperazione e la mobilità nel campo della formazione tra la Comunità e i paesi dell'Europa centro-orientale, a cominciare dalla Polonia e dall'Ungheria.

considerando che tale programma rientra nella programmazione generale delle priorità e dei finanziamenti relativi all'assistenza comunitaria alla Polonia e all'Ungheria;

considerando che nella Comunità e nei paesi terzi vi sono università ed altri istituti o enti capaci e desiderosi di collaborare nell'ambito di un tale programma parallelo;

considerando che occorre coordinarne le iniziative con altre analoghe di paesi terzi, affinché possa trarsi il maggior vantaggio possibile dal programma;

considerando che occorre permettere a tutti i paesi che si adoperano a sostenere il processo di riforma in l'Europa centro-orientale di partecipare a tale programma;

considerando che il trattato non ha previsto specificamente poteri all'uopo richiesti,

DECIDE:

Articolo 1

Il programma di mobilità transeuropea per studi universitari (nel prosieguo Tempus) è istituito in una prospettiva quinquennale, per una fase iniziale pilota di due anni, decorrente dal 1° luglio 1990. Il programma è soggetto alla procedura di revisione di cui all'articolo 11.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989.

Articolo 2

Il programma Tempus interesserà i paesi dell'Europa centro-orientale, a cominciare dalla Polonia e dall'Ungheria. La sua estensione ad altri paesi sarà di volta in volta determinata dalla Commissione, in conformità alla politica generale di collaborazione della Comunità con tale regione.

Articolo 3

Nel contesto del programma Tempus il termine «università» ricomprende tutti i tipi di istituti postsecondari di formazione professionale che rilasciano, eventualmente nell'ambito di una formazione superiore, qualifiche o titoli di livello corrispondente, qualunque ne sia la denominazione.

Articolo 4

Gli obiettivi del programma Tempus sono i seguenti:

- i) coordinare l'assistenza ai paesi dell'Europa centro-orientale nel campo degli scambi e della mobilità, in particolare per studenti e docenti universitari;
- ii) promuovere la formazione nei paesi dell'Europa centro-orientale, incoraggiando la collaborazione di questi ultimi con partner nei paesi comunitari;
- iii) permettere agli studenti dei paesi dell'Europa centro-orientale di trascorrere un periodo di studio presso università o di effettuare un tirocinio presso imprese situate negli Stati membri della Comunità, garantendo nel contempo la parità delle opportunità tra uomo e donna riguardo alla partecipazione a tale forma di mobilità;
- iv) permettere agli studenti della Comunità di trascorrere un periodo di studio o un tirocinio analoghi in un paese dell'Europa centro-orientale;
- v) accrescere le possibilità d'insegnamento e di apprendimento delle lingue straniere nei paesi dell'Europa centro-orientale;
- vi) promuovere una maggiore mobilità del corpo docente.

Articolo 5

1. La Commissione applica il programma Tempus secondo le disposizioni contenute nell'allegato.

2. Nello svolgimento di tale compito la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio.

3. La Commissione provvede affinché i comitati istituiti nell'ambito dei vari programmi comunitari relativi allo stesso settore in cui opera il programma Tempus vengano regolarmente informati dell'esecuzione del programma.

Articolo 6

La Commissione coopera con i servizi competenti nei singoli paesi beneficiari al fine di coordinare le strutture e i collegamenti necessari per un'efficace attuazione del programma e per gestire la ripartizione dei fondi di contropartita.

Articolo 7

La Commissione valuta il fabbisogno relativo alla collaborazione universitaria e alla mobilità del personale e degli studenti nell'ambito degli orientamenti finanziari generali sugli aiuti economici a favore dei paesi dell'Europa centro-orientale. Su tale base essa determina gli stanziamenti annui necessari da includere nel progetto preliminare di bilancio comunitario.

Articolo 8

La Commissione provvede affinché il programma Tempus sia coerente con le altre azioni intraprese a livello comunitario, sia all'interno della Comunità che nell'ambito dell'assistenza ai paesi dell'Europa centro-orientale, con particolare riguardo alle attività della Fondazione europea per la formazione professionale.

Articolo 9

1. La Commissione provvede al coordinamento opportuno con azioni intraprese da paesi extracomunitari oppure da università, imprese o altri istituti ed enti di questi paesi, concernenti lo stesso settore del programma Tempus, organizzando, se del caso, la loro partecipazione ai progetti di questo programma.

2. Tali iniziative possono assumere diverse forme, tra cui una o più delle seguenti:

- conferimento di fondi da parte dei paesi interessati al fine di aumentare il bilancio disponibile per il programma;
- coordinamento del programma Tempus con iniziative nazionali aventi scopi analoghi, ma finanziate separatamente;

— fornitura di documentazione completa su iniziative nazionali, regionali ed istituzionali prese nel settore.

Articolo 10

La Commissione sottopone al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, nonché ad altri partecipanti, una relazione annuale sull'attuazione del programma Tempus.

Articolo 11

La Commissione istituisce una procedura per l'esame dell'esperienza acquisita nell'attuazione del programma Tempus. Anteriormente al 31 dicembre 1992, la Commissione presenta una relazione provvisoria, corredata eventualmente di una proposta di adeguamento del programma, ed entro il 31 dicembre 1995 presenta una relazione finale.

ALLEGATO

AZIONE N. 1

Progetti europei comuni

1. La Comunità fornisce un sostegno a progetti europei comuni tra università e/o imprese appartenenti a paesi dell'Europa centro-orientale e partner comunitari. Per partner comunitari s'intendono università, imprese pubbliche e private o altri enti. I progetti europei comuni interessano per quanto possibile almeno un'università o impresa di un paese dell'Europa centro-orientale ed istituti partner di almeno due Stati membri della Comunità.
2. Le sovvenzioni per progetti europei comuni possono essere concesse per attività di natura diversa, a seconda delle esigenze specifiche dell'istituto interessato, tra cui, ad esempio, la riforma dei programmi di studio, l'aggiornamento di materiali didattici, la formazione dei docenti, l'organizzazione di brevi programmi intensivi, lo sviluppo di studi tematici e linguistici e dell'apprendimento a distanza. Tali progetti possono eventualmente essere abbinati alle reti esistenti e in particolare a quelle finanziate nell'ambito dei programmi Erasmus, Comett, Lingua e Spes.

AZIONE N. 2

Sovvenzioni per favorire la mobilità di docenti/formatori, studenti/allievi e amministratori

1. La Comunità istituisce un programma di sostegno finanziario diretto a favore degli studenti iscritti alle università dei paesi dell'Europa centro-orientale, di cui all'articolo 3, che trascorrono un periodo di studio presso un'università oppure effettuano un tirocinio presso un'impresa situata in uno Stato membro della Comunità. Le borse di studio sono concesse agli studenti per trascorrere presso un'università un periodo di studio a tempo pieno di durata compresa tra un trimestre e un anno accademico.
Verrà data la precedenza agli studenti i cui studi rientrano in un progetto europeo comune o che intendono diventare essi stessi insegnanti o formatori una volta tornati in patria.
2. È prevista anche la concessione di borse di studio a studenti comunitari desiderosi di trascorrere un periodo di studio presso un'università o di effettuare un tirocinio presso un'impresa dell'Europa centro-orientale.
3. La Comunità concede sovvenzioni per incarichi d'insegnamento/formazione a docenti universitari o lavoratori del settore industriale, cittadini di uno Stato membro, desiderosi di praticare l'insegnamento o di impartire corsi di formazione, per periodi da una settimana ad un anno accademico, nei paesi dell'Europa centro-orientale e viceversa. Un'attenzione particolare verrà prestata ai docenti di lingue che prevedono di insegnare la propria lingua nel paese dell'Europa centro-orientale oppure nello Stato membro interessato.
4. La Comunità sostiene la formazione di docenti/formatori, studenti ed amministratori universitari che intendono trascorrere un periodo di formazione pratica (tirocinio) presso imprese pubbliche o private, università o altri enti. Il sussidio è assegnato per tirocini organizzati negli Stati membri o nei paesi dell'Europa centro-orientale.
5. La Comunità contribuisce parimenti al finanziamento di brevi visite di docenti/formatori, amministratori universitari ed altri esperti della formazione, di durata compresa tra una settimana ed un mese, in uno Stato membro della Comunità oppure in un paese dell'Europa centro-orientale, comprendenti la partecipazione a congressi, la preparazione di materiale didattico, lo scambio di esperienze ed in particolare l'organizzazione di progetti europei comuni.

AZIONE N. 3**Attività complementari**

- 1 È previsto il sostegno a progetti che comportano scambi di giovani tra gli Stati membri della Comunità e i paesi dell'Europa centro-orientale. La precedenza verrà data alle attività e agli scambi reciproci, quali i corsi di lingua estivi.
 - 2 Sono concesse sovvenzioni per permettere ai paesi dell'Europa centro-orientale di partecipare alle attività di associazioni europee, in particolare di consorzi di università.
 - 3 Si prevede un sostegno finanziario per eventuali pubblicazioni ed altre attività informative di particolare rilievo per il conseguimento degli obiettivi generali del programma Tempus.
 - 4 Un sostegno finanziario è previsto anche per ricerche e studi volti ad analizzare l'evoluzione dei sistemi di istruzione/formazione superiore nei paesi dell'Europa centro-orientale, nonché a verificare e valutare l'impatto del programma Tempus.
 - 5 L'assistenza tecnica a sostegno delle attività svolte conformemente alla presente decisione viene fornita a livello comunitario.
-